

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 233 del 6 agosto 2020

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MATTIA

***DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DEL
CAREGIVER FAMILIARE***


ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione del caregiver familiare”

di iniziativa della Consigliera

Eleonora MATTIA


RELAZIONE

Il *caregiver familiare* è una persona che si prende cura, volontariamente e gratuitamente, di un congiunto non autosufficiente o comunque in condizione di necessaria assistenza.

Trattandosi di un'attività volontaria e non retribuita non esistono dati ufficiali sul fenomeno, ma nell'indagine sulle *“Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell'Unione europea”* del 2015, l'Istat ha stimato che in Italia sono presenti circa 8,5 milioni di caregiver – il 17% della popolazione - di cui solo 900 mila rientranti nella categoria dei lavoratori domestici. Questo significa che circa 7,3 milioni di uomini e donne sono considerati caregiver familiari ossia assistono un loro familiare – coniuge, parte dell'unione civile, convivente, genitore, figlio o figlia - ammalato, invalido o comunque non autosufficiente.

Il fenomeno, sempre secondo l'Istat, riguarda per la maggior parte persone tra i 45 e i 64 anni che in un caso su 4 dedicano alla cura più di 20 ore a settimana. Molteplici studi mostrano come siano soprattutto donne, per la maggioranza non occupate e con un livello di scolarizzazione medio-basso.

I compiti del caregiver vanno dall'assistenza diretta alla sorveglianza passiva, e dipendono dalle abilità residue dell'assistito nonché del caregiver stesso e oscillano quindi da un impegno a tempo pieno a uno saltuario e discontinuo. Ad ogni modo, l'attività e la figura del caregiver familiare integrano, in un rapporto collaborativo e sinergico, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e, in generale, le prestazioni fornite dagli operatori specializzati.

La presente legge parte dalla necessità di riconoscere dignità e tutele al cosiddetto “lavoro di cura” – che si contrappone al lavoro di produzione – retribuito o non retribuito che, ancora oggi, rappresenta un ostacolo sociale per molte donne e uomini nonché una questione politica irrisolta e centrale nell'ottica di ripensare il welfare e il sistema di convivenza nella società.

Con queste premesse, la proposta di legge prevede il riconoscimento della figura del caregiver familiare, ne disciplina funzioni e modalità di integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari della Regione e istituisce una rete di supporto e promozione della suddetta attività di cura.



Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell'ottica della condivisione delle responsabilità familiari e dello sviluppo delle comunità, riconosce e promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione supporta la figura del caregiver familiare quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), promuovendone la diffusione e il riconoscimento da parte dei comuni e delle aziende sanitarie e definendo gli interventi e le azioni di supporto a tale figura.



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), si definisce *caregiver* familiare, di seguito denominato caregiver, la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.
2. Il caregiver familiare, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 255 della Legge n. 205 del 2017, assiste e cura in modo volontario e gratuito la persona e il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, anche favorendone la mobilità e occupandosi delle pratiche amministrative e di gestione della persona e della casa.
3. L'attività del caregiver familiare si integra con quella fornita dagli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura per conto dei servizi territoriali o della famiglia della persona assistita.



Art. 3

(Riconoscimento del caregiver familiare)


1. I servizi sociali dei Comuni e sociosanitari delle ASL riconoscono il caregiver familiare nella sua relazione con la rete del welfare locale e gli assicurano il supporto e l'affiancamento necessari a sostenerne le attività di cura.
2. Nello svolgimento delle sue attività il caregiver opera in collaborazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali, viene accompagnato entro processi di presa in carico che definiscono piani di cura in una logica continuativa nel tempo e integrata in termini sociosanitari.



Art. 4

(Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale)

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita mediante , sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione, le Aziende sanitarie locali, i distretti socio-sanitari e i Comuni promuovono iniziative di formazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver.
3. Sulla base dell'informativa, della formazione e dell'orientamento di cui ai commi 1 e 2 e ai fini di cui all'articolo 2 comma 1, il caregiver esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.



Art. 5

(Piano di assistenza individuale)

1. Il caregiver fornisce cura e assistenza secondo quanto stabilito dal piano assistenziale individuale nelle modalità indicate dall'art. 9 Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 e dall'art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il piano di assistenza individuale:
 - a) è predisposto in collaborazione con la persona assistita, con la sua famiglia o con chi ne esercita la tutela in collaborazione con il medico della persona e, comunque, in sinergia con gli operatori che prestano attività di assistenza e di cura per conto dei servizi territoriali o della famiglia della persona;
 - b) indica il contributo di cura e le attività del caregiver nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari;
 - c) favorisce la permanenza della persona assistita nel proprio domicilio.
3. I soggetti di cui al comma 2, lett. a) individuano il responsabile del piano, preferibilmente individuato nella persona del medico di medicina generale della persona assistita.



Art. 6

(Rete di sostegno al caregiver familiare)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e dalle reti di solidarietà.
2. Fanno parte della rete di sostegno:
 - a) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito;
 - b) l'infermiere referente o case manager che, nell'ambito del piano di cura, assume la funzione di referente del caso;
 - c) gli operatori dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari, chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
 - d) il volontariato e la solidarietà di vicinato che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per arricchire il piano di cura e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.



Art. 7

(Interventi a favore del caregiver familiare)

1. La Regione, nell'ambito della promozione e del sostegno della figura e dell'attività dei caregiver:

- a) prevede azioni a supporto del caregiver, anche attraverso il sostegno ai Comuni ed alle aziende sanitarie locali per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 2;
- b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione di un assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico alle persone assistite domiciliarmente dai caregiver;
- c) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
- d) promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
- e) attiva, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver e sulla relazione e comunicazione con gli stessi;
- f) istituisce sportelli *caregiver* presso i servizi sociali dei Comuni che, avvalendosi delle necessarie figure professionali del settore, sostengono attività di promozione e inclusione nonché di confronto tra i soggetti coinvolti;
- g) promuove e facilita, in sinergia con i Comuni, l'associazionismo dei *caregiver* e favorisce la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.

3. Le aziende sanitarie locali e i servizi sanitari regionali di tipo territoriale, promuovono:

- a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento del caregiver nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
- b) la formazione finalizzata al corretto svolgimento del lavoro di cura da parte del caregiver;
- c) il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di *burn out*, inteso come esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver;
- d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione del piano di cui all'articolo 3 qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità.

Art. 8

(Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver potrà essere valutata ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.
2. La Giunta, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità di riconoscimento dell'esperienza di caregiver ai sensi del comma 1.



Art. 9

(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver, la Regione istituisce il la “Giornata regionale del *caregiver*” da celebrarsi ogni anno l’ultimo sabato di maggio, con la collaborazione degli enti locali e delle aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e dei pensionati e delle associazioni datoriali.



Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

